



COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova

Piazza IV Novembre 2

Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 12 DICEMBRE 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

**Oggetto: AVVIO PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE –
ART. 243 – BIS DEL D.lgs. 267/2000 – DICHIARAZIONE STATO DI PRE-DISSESTO**

L'anno duemilasedici oggi dodici del mese di dicembre alle ore 18:30, nella Sala delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i Consiglieri comunali.

Cognome e nome	Carica	Presenti	Assenti
1. VENZANO Bartolomeo	Sindaco	X	
2. FABBRI YURI	Consigliere		X
3. PARODI Maurizio	Consigliere	X	
4. VIVALDO Rita	Consigliere	X	
5. STRATA Renato	Consigliere	X	
6. GHIO Riccardo Luigi	Consigliere		X
7. MERETA Marco	Consigliere	X	
8. PRUZZO Gian Paolo	Consigliere		X
9. TORRIGINO Luigi	Consigliere		X
10. MERETA Giovanni	Consigliere	X	
11. TORRIGINO Lorenzo	Consigliere	X	
<i>Totali</i>		7	4

Con la partecipazione e l'Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata la regolarità dell'Adunanza il **Sindaco Bartolomeo Venzano**, in qualità di Presidente, dichiara aperta la Seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

IL SINDACO

Illustra al Consiglio comunale la nota situazione economico finanziaria del Comune di Crocefieschi, che si trova in una condizione di squilibrio della gestione corrente del bilancio, in conseguenza del blocco delle aliquote IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 stabilito dalle leggi finanziarie e propone di predisporre gli atti per la formale dichiarazione di pre-dissesto di cui all' art. 243-bis TUEL 267/00.

La procedura prevista dall'art.243 del T.U. 267/00 prevede che “ove sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 (riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, i Comuni possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art.243-bis del D.Lgs.267/2000, che così recita:

“ 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettere notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149 (comma così modificato dall'art.3, legge n.68 del 2014).

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte di conti e al Ministero dell'Interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'art.6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, il termine dell'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lett.a) del presente esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora pervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di

diniego di cui all'art.243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149. (comma modificato dall'art.49-quinquies, comma 1, lettera a), legge n.98 del 2013, poi dall'articolo 3, comma 3-bis, legge n.68 del 2014).

6. le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'art.1, comma 168, della . Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tener conto di tutte le misure necessarie a superare legge 23 dicembre 2005 n.2676, in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;*
- b) b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;*
- c) c) l'individuazione con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo utilizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;*
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.*

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. alla proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3,4 e 5 . (comma introdotto dall'art.3. comma 3-ter, legge n.68 del 2014).

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti as carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6. (comma introdotto dall'art.3, comma 3-ter, legge n.68 del 2014).

8. Ai fini di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano l'ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*
- b) b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura dei costi di alcuni servizi, di cui all'art.243, comma 23, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo art.243, comma 2;*
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;*

- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art.243,comma1;
- e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché alla sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- f) f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione dei precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
- g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le tariffe o aliquote nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art.259 comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9.In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'art.243-ter, l'ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

- a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso la eliminazione dei fondi per la retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
- b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
- c) entro il termine di un triennio, riduzione di almeno il venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
- e) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto del primo periodo comma 8 lettera
- g) per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi;

9-bis : In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9 lettera d), del presente e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell' articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative ai progetti e interventi che garantiscono l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente (comma aggiunto dall'art.3, comma 3, legge n.68 del 2014). “

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato:

l'Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio

(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;

Dato atto che:

- L'articolo 193 del Tuel stabilisce l'obbligo di verifica da parte degli enti locali del permanere degli equilibri generali di bilancio almeno una volta nel corso dell'esercizio e comunque entro il 31 luglio di ogni anno.

- Il ripristino degli equilibri è assicurato attraverso l'utilizzo, per l'anno in corso e per i due successivi, di possibili economie di spesa e di tutte le entrate. Possono essere utilizzati, nei casi previsti dalla legge, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale, nonché la quota libera del risultato di amministrazione. In deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 296/2006, l'ente può modificare, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;

Richiamato:

il provvedimento n. 19 del 27.07.2016 assunto dal Consiglio comunale ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2016 (artt.175 comma 8 e 193 del D.Lgs,267/2000);

Dato atto che:

La leva tributaria non è stata utilizzata nel 2016 in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio. La legge di stabilità 2016 infatti, (articolo 1, comma 26 della legge 208/2015) sospende la possibilità di aumentare l'imposizione fiscale per l'esercizio 2016. Per contenere il livello complessivo della pressione tributaria ed in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è infatti sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari) nè per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.

Ritenuto pertanto :

doversi applicare le disposizioni di cui all’art. 243 – bis del D.Lgs. 267/2000 come sopra riportato;

Dato atto che:

- è stato approvato il rendiconto dell’anno 2015 con deliberazione del Consiglio comunale n.6 del 27.04.2016;
- con deliberazione di Giunta comunale n.10 del 05.05.2016 si è proceduto al riaccertamento straordinario dei residui;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 27.04.2016 è stato approvato il bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016-2018;

Ritenuto che:

la situazione economico-finanziaria del Comune di Crocefieschi, così come si evince dalla relazione del Sindaco, presenta requisiti di criticità riferiti unicamente alla parte delle entrate correnti e che il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’art.243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.e i. è necessario per consentire il mantenimento dei servizi indispensabili dell’ente;

Sentita la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri presenti;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere dell’organo di revisione economico finanziaria;

Visto l’esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: favorevoli n.7 astenuto n.1 (Rita Vivaldo)

DELIBERA

1. che la premessa in narrativa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di prendere atto della criticità della situazione finanziaria relativa alle entrate correnti del Comune per cui risultano urgenti e indifferibili gli interventi tesi al ripristino dell'equilibrio generale di bilancio per la parte relativa alla gestione corrente;
3. di dare atto che il finanziamento del saldo negativo tra entrate e spese finali è stato ottenuto negli ultimi due anni mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione;
4. di ricorrere pertanto alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.243-bis del D.Lgs.267/2000;
5. di disporre che la presente venga trasmessa entro 5 giorni , dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti, al Ministero dell'Interno, per quanto di loro conoscenza e competenza.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa in forma palese, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 c. 4, del D.Lgs. 18/08/2000 ;

SINDACO
Ing. Bartolomeo Venzano

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Clotilde De Rege

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE

Crocefieschi , li 14.12.2016

La su estesa deliberazione:

X ai sensi dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

- è stata trasmessa in data odierna all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Genova ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Clotilde De Rege

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.

X - in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del T.U.E.L. . approvato con D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Clotilde De Rege